



Comune di Alfonsine
Medaglia d'argento al valor civile e
medaglia d'argento al valor militare
(Provincia di Ravenna)

Ufficio Contratti

**DETERMINAZIONE
N. 189 DEL 13/09/2024**

OGGETTO: RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE EX ART. 696 BIS C.P.C. NONCHÉ' EX ART 700 C.P.C INNANZI AL TRIBUNALE DI RAVENNA RG 1558/2024. - INDIVIDUAZIONE CTP ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO - CIG B301D1FA91

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Richiamato:

- la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16/02/2024 ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera di Giunta Comunale n.143 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - anno 2024-2026 e successive modifiche e integrazioni;
- la determina n 91 del 15/04/2024 con la quale è stato affidato l’incarico per assistenza stragiudiziale in merito al sinistro polizza all risks property crollo controsoffitto auditorium ed in merito a rivendicazioni dell’appaltatore CICAI /LA FANARA;
- la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 18/07/2024 avente ad oggetto “Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. nonche’ ex art. 700 per ottenere un provvedimento inibitorio inaudita altera parte promosso contro il comune di Alfonsine da C.I.C.A.I. società cooperativa consortile per azioni e L.A. FANARA S.R.L - Autorizzazione alla costituzione in giudizio innanzi il Tribunale Civile di Ravenna”;
- la determina n.188 del 13/09/2024 ad oggetto: Affidamento incarico per assistenza giudiziale nel procedimento ricorso per ATP ex art.696 bis c.p.c. nonche’ ex art.700 c.p.c. promosso da CICAI / LA FANARA R.G. n. 1558/2024 comprensivo di eventuale proposizione di reclamo cautelare - CIG: B2CAF7EC8A

Richiamato inoltre:

- le vigenti Linee Guida in materia di affidamento dei servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023;

Premesso che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1, della L. 31/1982 e ss.mm.ii in procedimenti giudiziari e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- l'art.13, comma 5, dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 del medesimo Decreto;

- il parere della Corte dei Conti – sezione di Controllo per il Veneto n. 35 del 20/06/2008, reso in tema di soggezione alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 18, 55-59, legge 244/2007, dell'incarico di consulente tecnico di parte conferito da un'amministrazione comunale, dal quale si evince che:

- la fattispecie in esame non può configurarsi quale consulenza in quanto è destinata a svolgersi in ambito processuale e non si inserisce in un procedimento amministrativo;

- pur non identificandosi nemmeno come rappresentanza e patrocinio giudiziale (non essendo il consulente tecnico un avvocato), l'incarico in questione deve essere più correttamente assimilabile a tale ultima categoria, poiché il professionista svolge un ruolo di assistenza tecnica in ambito processuale paragonabile all'assistenza resa dall'avvocato;

- per tali motivazioni, alla fattispecie in esame non debbono applicarsi le norme dettate in materia di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca;

- la consulenza tecnica nel processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sez. I, Sent. 17953 del 08/09/2005), tra le spese processuali e quindi assimilabile alle spese legali;

Premesso inoltre che:

- in data 16/12/2021, acquisito al p.g. 12454 del 17/12/2021, è stato notificato da parte di C.I.C.A.I. Società Coperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e di L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), al Sindaco pro-tempore del Comune di Alfonsine ed alla dipendente dell'Area Tecnica Ing. E.M. ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. con richiesta al giudice di ammettere ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, assegnando al CTU i quesiti elencati nel ricorso con richiesta, se ritenuto opportuno dal Tribunale di Ravenna, che come consulente tecnico venga nominato un perito che operi al di fuori della Provincia di Ravenna al fine di evitare ogni possibile rapporto pregresso o futuro con le parti in causa in colleganza con i tecnici legati all'appalto, con vittoria di spese;

- con determina n. 263 dell'11/11/2021 il responsabile dell'Area Tecnica – gestione associata LL.PP. dei comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano ha affidato all'ing. Bruno Piemontese l'incarico per la redazione di una consulenza tecnica congiunta in relazione al sinistro consistente nel crollo del contro-soffitto dell'auditorium, nell'ambito dei lavori per l'efficientamento energetico e per il conseguimento della certificazione antincendio del polo scolastico Oriani-Rodari e strutture connesse (CIG ZA233D478A) ed impegnata la spesa;

- con decreto n. cronol. 5035/2021 del 15/12/2021 (RG n. 3489/2021) il Presidente del Tribunale di Ravenna ha nominato quale CTU l'Ing. Claudio Galli di Ravenna ed ha fissato avanti a sé l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 09.03.2022, alle ore 10,45 differita al 19 maggio 2022 come da comunicazione acquisita al p.g. 2276 in data 04/03/2022;

- con delibera n. 5 del 04/02/2022 la Giunta Comunale stabiliva di resistere innanzi il Tribunale di Ravenna nell'azione giudiziaria rubricata RG n. 3489/2021 promossa, mediante ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., dalla società C.I.C.A.I. Società Coperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e la società L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), notificato in data 16/12/2021, p.g. 12454 del 17/12/2021;

- con determinazione n. 93 del 07/05/2022 l'amministrazione incaricava l'ing. Bruno Piemontese quale CTP nella causa RG n. 3489/2021;

- con ordinanza in data 25/10/2022 il Giudice del Tribunale Ordinario di Ravenna, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/07/2022, ha dichiarato improcedibile la domanda sul ricorso RG n. 3489/2021 compensando le spese di lite;

- con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 08/11/2022 il Comune di Alfonsine promuoveva in via d'urgenza, ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della società C.I.C.A.I. Società Coperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e la società L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842) onde scongiurare ulteriori conseguenze pregiudizievoli per il Comune;

- con verbale n. 5223/2022 del 15/12/2022 della causa N.R.G. 3111/2022 viene esperito il tentativo di conciliazione ed il Giudice da atto dell'accordo vista la rinuncia di parte ricorrente e l'accettazione delle parti

resistenti, tenuto conto dell'accordo sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del procedimento a spese compensate;

- con determina n. 307 del 27/12/2022 con la quale è stato integrato l'incarico di cui alla determina n. 93/2022 ad oggetto: Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. - individuazione CTP ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 ed impegno di spesa per affidamento incarico - cig Z9436379E7;

Preso atto che:

- la Giunta comunale nella seduta del 09/04/2024 ha espresso parere favorevole in merito al punto di indirizzo (assunto al prot. n. 4513 del 09/04/2024) presentato in relazione alla necessità di acquisire un'assistenza giuridica specialistica extragiudiziale in merito alla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni da parte delle compagnie assicurative (Allianz Viva Spa per il comune di Alfonsine e CHUBB EUROPEAN GROUP per le ditte appaltatrice/esecutrice) ed in merito alle rivendicazioni avanzate dalla ditta appaltatrice / esecutrice;

- con determina n. 94 del 15/04/2024 il comune di Alfonsine ha affidato l'incarico per assistenza stragiudiziale relativamente al sinistro polizza all risks property crollo controsoffitto auditorium ed alle rivendicazioni dell'appaltatore CICAI/LA FANARA, all'Avv. Maurizio Ferlini, patrocinante in Cassazione, con sede in San Pietro in Casale, 40018 (BO), via Vicolo del Parco Nord n.15, P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P;

- a seguito di trattativa con i due periti delle assicurazioni Chubb e Allianz, si è giunti alla effettiva liquidazione del sinistro occorso in data 21/09/2021 da parte delle assicurazioni coinvolte, in particolare:

- € 105.141,30 da parte di CHUBB EUROPEAN GROUP SE (in forza della polizza CAR n. ITCSRQ71238 stipulata dall'impresa CICAI il 12/04/2021 e, quindi, valida ed efficace all'epoca del sinistro avvenuto nella notte del 21.09.2021);
- € 119.635,34 da parte di ALLIANZ VIVA, Compagnia assicurativa del Comune;

- in data 18/07/2024, vista l'assoluta necessità dell'Amministrazione di riprendere pieno possesso del locale Auditorium e di procedere alla rimozione dei materiali distrutti e riversi a terra, a seguito di sopralluogo concordato con l'Impresa è stato emesso dai Direttori dei lavori, il "Verbale di ricognizione dello stato dei luoghi nel cantiere" relativo alla porzione di edificio interessata dal crollo con il quale si è chiuso amministrativamente e tecnicamente l'appalto Rep. n. 4197 del 10/05/2021;

Atteso che:

- in data 18/07/2024 è stato notificato al sindaco pro-tempore del Comune di Alfonsine ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc nonché ex art. 700 cpc per ottenere un provvedimento inibitorio inaudita altera parte promosso contro il Comune di Alfonsine, dalla società C.I.C.A.I. società Cooperativa Consortile per Azioni in personale del suo legale rappresentante Andrea Cervella, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 00140610403) e dalla società L.A. FANARA SRL in persona del suo legale rappresentante Elisa Costanzo, con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (cod. fisc. 02764870842) tendente ad ottenere, previa emissione ai sensi dell'art. 700 cpc, inaudita altera parte, di un provvedimento per inibire all'Amministrazione l'immediato sgombero dell'Auditorium dalle opere andate distrutte dal crollo fino al sopralluogo del CTU; oltre al ricorso è stato notificato il decreto con il quale il Giudice ha fissato l'udienza del 25.07.2024 per la comparizione delle parti;

- con Delibera di Giunta n. 76 del 18/07/2024 il Comune di Alfonsine ha autorizzato la costituzione in giudizio, per resistere innanzi al Tribunale di Ravenna, conferendo mandato a rappresentare e difendere il Comune di Alfonsine all'Avvocato Maurizio Ferlini, patrocinante in cassazione, con Studio Legale sede in 40018 San Pietro in Casale (Bo), Via Vicolo del Parco Nord n. 15, P.IVA 01802031201- C.F.: FRLMRZ65B04H199P avanti il Tribunale di Ravenna in ogni stato, fase e grado di essa compresa, conferendogli ogni più ampio potere di legge, anche inerente alla fase esecutiva, ed in particolare il potere di esigere, transigere, conciliare, sottoscrivere rinuncia, farsi sostituire, proporre appello, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse o la cessata materia del contendere;

- con determinazione n.188 del 13/09/2024 il Comune di Alfonsine ha provveduto a formalizzare l'incarico per la difesa in giudizio all'Avv.to Maurizio Ferlini;

Valutata la necessità che l'amministrazione sia assistita, per la tutela e difesa della propria posizione nel procedimento in oggetto, da un consulente tecnico di parte esperto che partecipi alle operazioni peritali

rapportandosi al CTU sugli aspetti tecnici oggetto di valutazione e sia in grado di contro dedurre alle risultanze del CTU.

Ravvisata pertanto, la necessità di individuare un professionista esterno, iscritto all'Albo dei C.T.U., in qualità di C.T.P., in possesso di esperienza e capacità professionale idonea, in grado di soddisfare le esigenze suddette e rapportarsi efficacemente con il legale incaricato sulle questioni tecniche oggetto di valutazione.

Verificato che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 - nuovo Codice Appalti entrato in vigore il 01/07/2023, prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- l'art.13, comma 5, dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 (principi del risultato, fiducia ed accesso al mercato) del medesimo Decreto;
- l'incarico di CTP, per costante giurisprudenza risulta assimilabile al patrocinio legale e conseguentemente non inquadrabile come appalto di servizi;
- le linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2, comma 2, lett. a), che l'individuazione del legale cui affidare l'incarico avvenga mediante affidamento diretto "nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico", e altresì, secondo quanto previsto alla lett. b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (nei diversi gradi di giudizio) o di completemetarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano stati positivamente conclusi";
 - in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivati, sulla base di un criterio di rotazione;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, disciplina delle fasi di affidamento del codice dei contratti pubblici che si riporta per analogia, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale e analogicamente anche l'incarico al CTP, risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;
- nel caso specifico ricorre l'estrema urgenza di affidare l'incarico di CTP come sopra descritto in considerazione della nomina da parte del Giudice del Tribunale di Ravenna di un CTU;

Considerato che:

- l'attività di consulenza in oggetto, in quanto finalizzata alla difesa in giudizio e connessa al patrocinio dell'amministrazione comunale, non risulta assoggettata alla comunicazione alla Corte dei Conti, né ai fini del controllo preventivo (ex D.L. n. 78/2009), né per l'esercizio di quello successivo previsto per le consulenze ex legge n. 311/2004 e s.m.i;
- l'attività di consulente tecnico di parte (CTP) nel processo, come delineata negli artt. 61, 62, 87 e 194 c.p.c., non può considerarsi facente parte dei compiti di istituto, in quanto consiste in un'attività processuale difensiva, relativa agli aspetti tecnici della causa e che la natura tecnico professionale dell'attività richiesta, presuppone un'adeguata conoscenza del contesto operativo cui afferisce il thema decidendum ed una buona conoscenza della materia di che trattasi, palesemente connotata da elementi di elevata specificità;

- per quanto sopra precisato, non esistono all'interno della struttura tecnica dell'Ente, professionalità specifiche utilizzabili all'assunzione dell'incarico di C.T.P. nel giudizio in oggetto, e che, la mancata nomina di C.T.P., potrebbe determinare risultati negativi per l'Ente, con effetti soprattutto economici, stante la complessità del ricorso;

Ribadito che:

- l'incarico di C.T.P. è un'inseparabile ramificazione del patrocinio legale al quale è direttamente legato e ricompreso nelle funzioni di consulente ed assistente tecnico;
- l'incarico di C.T.P. , assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale;

Dato atto che:

- considerata l'estrema urgenza e la necessaria fiduciarietà dell'incarico, si è ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Ing.Bruno Piemontese con sede legale in 48123 Ravenna, Via Bovini G., 41, - C.F. PMNBRN67E01H199V – P.IVA 01348760396 già incaricato CTU per il precedente ricorso, innanzi al Tribunale di Ravenna RG 3489/2021, avente ad oggetto il medesimo sinistro relativamente alla polizza all risks property crollo controsoffitto auditorium ed in merito a rivendicazioni dell'appaltatore CICAI/LA FANARA, il cui intervento ha portato al riconoscimento ed al pagamento del sinistro da parte delle compagnie assicuratrici;

- l'Ing.Bruno Piemontese ha presentato preventivo, acclarato al p.g. 9638/2024;

Visto ed esaminato il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del curriculum vitae aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;
- il preventivo comprende in sintesi le seguenti prestazioni:

1. riunioni varie tra CTP e Committenza;
2. studio della pratica, compresi documenti contrattuali e progettuali;
3. assistenza alla formulazione dei quesiti;
4. corrispondenza varia con il CTU e i CTP;
5. partecipazione a sopralluoghi/indagini/riunioni tra CTU e CTP;
6. redazione ed invio di report di sopralluoghi/indagini/riunioni e trasmissione alla Committenza e relativo legale di relativi verbali delle operazioni peritali;
7. redazione di relazioni preliminari all'invio della bozza di consulenza da parte del CTU;
8. studio delle note tecniche prodotte dalle controparti e preliminari all'invio della bozza di consulenza da parte del CTU;
9. studio della consulenza in versione bozza inviata dal CTU;
10. verifiche ed approfondimenti vari a seguito del ricevimento della bozza di consulenza del CTU;
11. redazione ed invio al CTU di relazione tecnica contenente le osservazioni alla bozza ricevuta;
12. assistenza tecnica ad un eventuale tentativo di conciliazione tra le parti;

- il preventivo offerto (acquisito al p.g.9638/2024, che si conserva agli atti del fascicolo), risulta congruo come specificato di seguito:

prestazione	Onorario comprensivo di rimborso spese	Inarcassa 4%	Iva 22%	TOTALE
Incarico per CTU nella causa RG 1558/2024	€ 5.000,00	€ 200,00	€ 1.144,00	6.344,00

Accertato inoltre che:

- alla prestazione in oggetto non è applicabile la disciplina delle convenzioni in essere Consip-Intercent – ER, tuttavia dal 01/01/2024 sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art 25 del D.Lgs. 36/2023, per le stazioni appaltanti di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da Anac per l'acquisizione del CIG;
- è stata avviata la trattativa diretta con unico operatore sulla piattaforma MEPA di Consip n. 4630282 e contestualmente è stato pubblicato sulla Piattaforma Contratti Pubblici di Anac il seguente CIG **B301D1FA91** dando atto che il ricorso alla piattaforma MEPA si è reso necessario ai soli fini dell'acquisizione del CIG essendo l'incarico di importo superiore ad € 5.000,00 e non già per l'obbligatorietà al ricorso a detta piattaforma per la fattispecie di che trattasi;

Ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'affidamento dell'incarico per attività di CTP all' Ing.Bruno Piemontese con sede legale in 48123 Ravenna, Via Bovini G., 41, - C.F. PMNBRN67E01H199V – P.IVA 01348760396, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in analogia per costante giurisprudenza agli incarichi per CTP, in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo, per un corrispettivo pari ad € 6.344,00 comprensivo di oneri ed IVA di legge (a dedurre R.A. 20% su onorari e spese);

Dato atto che:

- è stato acquisito il CIG **B301D1FA91**, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale MEPA, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art.3 Legge n. 136/2010 in materiale di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione conservata nel fascicolo della causa;
- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale del codice degli appalti che per analogia si richiamano, di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;
- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs. n.276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) per l'effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia:

PROFESSIONISTA	PROT.ENTE (INPS-NAIL)	DATA EMISSIONE DURC	DATA SCADENZA DURC
ING.BRUNO PIEMONTESE	INPS_42334920	04/09/2024	02/01/2025

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Accertato che nel bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024 è stanziata la somma di € 6.344,00 al cap.01111.03.1090031635;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Accertato che:

- a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (2024);

- a norma dell'art.183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive non esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Verificato che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dell'area;

Visti:

- lo Statuto del Comune di Alfonsine;
- gli artt. 13 e seguenti del regolamento di organizzazione;
- il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento di contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 2 del 29/01/2024 di conferimento incarichi di elevata qualificazione dal 01/02/2024 al 31/12/2024 rettificato con decreto del Sindaco n. 3 in data 01/02/2024;

Dato atto che:

- il visto di copertura finanziaria è resto dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art.5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;

- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della performance degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6-bis della legge 241/90, dall’art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Ente;

DETERMINA

1. affidare l’incarico di C.T.P. (consulente tecnico di parte) nel ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. nonchè ex art 700 c.p.c. presso il Tribunale Civile di Ravenna RG1558/2024 all’Ing. Bruno Piemontese – con sede legale in 48123 Ravenna, Via Bovini G., 41, - C.F. PMNBRN67E01H199V – P.IVA 01348760396, per una spesa complessiva di € 6.344,00 (comprensiva 4% incassa. ed I.V.A. 22%), soggetta a R.A. ai sensi dell’ art. 56 comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 e ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall’ordinamento europeo (**CIG B301D1FA91**);

2. di dare atto che l’incarico di C.T.P. è un’inseparabile ramificazione del patrocinio legale al quale è direttamente legato e ricompreso nelle funzioni di consulente ed assistente tecnico ed inoltre l’incarico di C.T.P. , assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale;

3. di impegnare la somma di € 6.344,00 nel Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 al cap. 01111.03.1090031635 come da tabella in calce al presente atto:

4. di attestare che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per l'ente attività commerciali rilevanti nel campo d'applicazione dell'IVA;
- ai sensi dell'art. del decreto legge 12/07/2018 n. 87 convertito nella legge 09/08/2018 n. 96 la fattura non è più soggetta allo split payment;

- l'Ente, provvederà al pagamento della prestazione del C.T.P. secondo la seguente modalità:

- 50% dell'importo al conferimento dell'incarico quale costituzione fondo spese primo acconto all'esecutività della determina di affidamento;
- 50% dell'importo (saldo) al deposito della relazione finale da parte del CTU;

- il pagamento verrà effettuato esclusivamente a presentazione di regolare fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di affidamento contenente le indicazioni minime di cui all'art.25 del Regolamento di contabilità, al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- il codice univoco a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio F47LCM (corrispondente all'Ufficio Contratti del Comune di Alfonsine);

- il Codice IPA da indicare nella fatturazione elettronica è il seguente c_a191;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
- b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina,;
- c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore);
- d) il codice identificativo di gara CIG **B301D1FA91** nell'apposito campo ad esso dedicato;
- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

5. di dare atto che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati mediante sottoscrizione di apposita modulistica prodotta da MEPA di Consip integrata con il preventivo acquisito al p.g. 9638/2024;

6. di dare inoltre atto che:

- ai sensi dell'art. 5.1.3 "atti esclusi" della deliberazione della Corte dei Conti n. 241/2021 INPR, il presente provvedimento non viene inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti;

- il presente incarico, a cura dell'ufficio contratti e acquisti, sarà pubblicato, unitamente al curriculum dell'incaricato ed alla dichiarazione di regolarità di incarico, sul sito web del Comune di Alfonsine come prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 come condizione legale di efficacia, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;

- il presente incarico sarà comunicato, a cura del Responsabile dell'Area Servizi Generali, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi art. 53, comma 14, D.Lgs 165/2001 e s.m.i., compresi gli adempimenti in essa previsti e compresi altresì gli obblighi di pubblicità, dando atto che si procederà nei termini indicati nella piattaforma PERLAPA utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: Ing. Bruno Piemontese

- codice fiscale C.F. PMNBRN67E01H199V – P.IVA 01348760396,

- oggetto incarico: *incarico di CTP in contenzioso*

- tipo di incarico: affidamento a CTP in analogia agli affidamenti di incarichi legali *ai sensi del combinato disposto art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 2 delle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: **€ 6.344,00**

- data inizio incarico: data della presente determinazione

- data fine incarico: deposito della relazione finale da parte del CTU;

7. di dare atto infine che:

- la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio alla voce “*INCARICHI*”, nel programma di protocollazione informatica ai fini di quanto previsto dall’art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

- di pubblicare la presente determina all’Albo pretorio telematico per 15 gg come previsto dall’art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l’immediata efficacia dell’atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali.

Tipo	Bilancio	Descrizione	Soggetto	Anno/ Numero	Anno Comp	Importo	CIG / CUP	Cod. Lavoro	Finanziamento
U	01111.03 .1090031 635	INCARICO PER CTP RICORSO TRIB. RA. RG 1558/2024	PIEMONTE SE BRUNO	2024 / 69634	2024	6.344,0 0	B301D1FA9 1 /		

Il Responsabile Area Servizi Generali
Silvia Rastelli